

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE CHE POSSONO NUOCERE GRAVEMENTE ALLO SVILUPPO FISICO, MENTALE O MORALE DEI MINORI DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMI 1, 5 E 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO E INTEGRATO IN PARTICOLARE DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:
 - a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;
 - c) "servizio di media audiovisivo": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell'articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell'articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di "servizio di media audiovisivo" i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i

siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

- i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;
 - i giochi in linea;
 - i motori di ricerca;
 - le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
 - i servizi testuali autonomi;
 - i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna;
 - ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva;
- d) “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
- e) “servizio di media audiovisivo a richiesta”, ovvero “servizio di media audiovisivo non lineare”, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- f) “responsabilità editoriale”, l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;
- g) “catalogo”, l'insieme, predisposto secondo criteri alfabetici o logici da un fornitore di servizi di media audiovisivo non lineare, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente;

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo unico.

D.1

1.1. Si condividono le definizioni così come sopra indicate?

1.2. Si ritengono sufficienti le definizioni così come sopra indicate? Oppure si ritiene di aggiungerne delle altre?

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente delibera stabilisce, secondo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 e dal decreto legislativo n. 120/2012, i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche.

2. L'osservanza dei criteri, cui i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta si attengono al fine di conformare la programmazione dei servizi a richiesta al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177/05, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 e dal decreto legislativo n. 120/2012, rende possibile ai sensi del comma 3 del citato articolo 34 la messa a disposizione delle predette trasmissioni da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5 del citato articolo 34.

D.2

2.1. Si condivide la definizione del campo di applicazione del regolamento così come sopra espressa?

2.2. Si ritiene esaustiva tale definizione oppure si ritiene suscettibile di integrazione?

Articolo 3

Aree tematiche e principali modalità rappresentative

1. I contenuti sono classificati come gravemente nocivi ai minori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 2, comma 2, sulla base dei gruppi di parametri delle "aree tematiche" e delle "principali modalità rappresentative".

2. Le "aree tematiche" di classificazione sono: violenza; sesso; temi sensibili inerenti a questioni di varia natura (sociale, relazionale e comportamentale) e messaggi valoriali.

3. Nell'ambito di ciascuna *area tematica*, la classificazione del singolo contenuto come gravemente nocivo per i minori viene effettuata in base alle seguenti "principali

modalità rappresentative”: frequenza e durata delle scene; livello di verosimiglianza (rappresentazione dei contenuti e dei personaggi in termini di realismo); scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo, non giustificata dalla trama, oppure non funzionale o non effettivamente necessaria alla comprensione della trama o dei personaggi...); tonalità emotiva (morbosità delle inquadrature, insistenza sui particolari, dettagli, primi piani o descrizione minuziosa dell’episodio...).

D.3

3.1. Si condividono le tipologie di “aree tematiche” così come sopra individuate?

3.2. Considerato che la valutazione del contenuto da classificare deve tener conto di elementi di ordine quantitativo (p. es. la frequenza e la durata delle scene...), qualitativo (p. es. i messaggi valoriali veicolati dal programma anche in relazione alle modalità di approccio ai temi affrontati nel corso dello stesso...) e connessi all’intensità della singola scena in termini di grave nocività (p. es. la tonalità emotiva che caratterizza la scena di sesso, la scena di violenza...), si ritiene chiara la individuazione delle voci elencate in “principali modalità rappresentative” così come sopra indicate? La relativa individuazione si ritiene esaustiva ovvero necessita di integrazione?

Articolo 4

Classificazione delle scene di violenza gratuita o insistita o efferata

1. La classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che presentano scene di violenza gratuita, insistita o efferata è basata sulla:

- a) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di violenza, gratuita o efferata o insistita, caratterizzata da ferocia e crudeltà o da accanimento nei confronti della vittima, e dei suoi effetti, fermo restando il divieto assoluto all’incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione, nazionalità previsto dall’articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010”;
- b) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare i comportamenti violenti.

D.4

4.1 Si condividono i criteri proposti?

4.2 Si propongono ulteriori criteri?

Articolo 5

Classificazione delle scene pornografiche

1. La classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che presentano scene pornografiche è basata su:

-la definizione di pornografia recata dalla delibera n. 23/07/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

-la presenza di parafilie-perversioni che portano alla degradazione dell'individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010" con specifico riferimento alla dignità della persona.

D.5

5.1 Si condividono i criteri proposti?

5.2 Si propongono ulteriori criteri?

Articolo 6

Classificazione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori con riferimento a temi sensibili inerenti a questioni di varia natura (sociale, relazionale e comportamentale) e messaggi valoriali

1. La classificazione dei programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale con riferimento a temi sensibili inerenti a questioni di varia natura (sociale, relazionale e comportamentale) e messaggi valoriali è basata su:

-la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare comportamenti offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010" con specifico riguardo alla dignità della persona;

-la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare il consumo smodato di alcol o l'utilizzo di sostanze stupefacenti o comportamenti socialmente o individualmente pericolosi.

D.6

6.1 Si condividono i criteri proposti?

6.2 Si propongono ulteriori criteri?

